

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Sul reclamo proposto dal sig. Mario Donati avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Toscana del 06.03.2019, pubblicata in data 08.03.2019

**Premesso che**

- 1) In data 19.03.2019 il sig. Mario Donati presentava reclamo contro la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Toscana del 06.03.2019 che comminava al ricorrente la squalifica di mesi quattro, ovvero due mesi per ogni singola violazione accertata, nonché alla ASD Bocce di Arezzo la multa di € 300,00, ovvero € 150,00 per ogni singola violazione accertata in capo al Donati, ex art. 61 comma 7 lettera b) RDG;
- 2) la decisione originava dal referto arbitrale, redatto durante lo svolgimento della gara regionale di Arezzo tenutasi il 03.03.2019 dal direttore di gara sig. Marco Rossi: nel documento veniva raffigurato che l'atleta Torrini Maurizio aveva riferito al direttore di gara che l'atleta Donati Mario gli aveva fatto richiesta di perdere l'incontro volutamente in cambio di qualsiasi richiesta.

Inoltre che sempre l'atleta Mario Donati aveva tolto con forza la stecca dalle mani del giocatore Salvadori Jacopo, che in quel momento rivestiva il ruolo di arbitro di partita, per rifare lui stesso la misurazione e dimostrare che il punto andava assegnato a lui invece che all'avversario. A quel punto interveniva il direttore di gara Marco Rossi che effettuava nuovamente la misurazione e confermava il punto all'atleta Arcoleni, come in precedenza deciso dall'arbitro di partita;

- 3) il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 61, comma 3 lettera e), quanto al primo fatto, e del medesimo articolo, comma 3 lettera m) quanto al secondo, comminava le sanzioni sopra riportate a carico dell'odierno ricorrente;
- 4) nel ricorso si assume come né il direttore di gara prima, né il Giudice Sportivo Territoriale poi, si siano curati di sentire anche la versione dei fatti del sig. Mario Donati nell'assumere le loro decisioni.

Da qui il fatto che il sig. Mario Donati sia venuto a conoscenza dei provvedimenti a suo carico solo in data 14.03.2019, essendosi recato all'estero in data 06.03.2019 ed avendo fatto ritorno solo il detto giorno;

- 5) per quanto esposto nel precedente punto veniva avanzata dal ricorrente istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 9, comma 3, RDG.

#### **Motivi della decisione**

Il ricorso presentato dal sig. Mario Donati viene rigettato in quanto promosso oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, RDG.

La decisione è stata, infatti, pubblicata in data 08.03.2019, mentre il ricorso veniva inviato alla Segreteria della F.I.B. solo in data 19.03.2019.

La richiesta di rimessione in termini, avanzata sulla base del fatto che il ricorrente si trovava all'estero dal 06.03.2019 al 14.03.2019 e che lo stesso, in tale lasso di tempo, non era stato raggiunto da alcuna comunicazione telefonica, non può essere accolta.

Il termine previsto dal RDG per presentare reclamo è un termine perentorio: la ragione della scelta dipende dalla preminenza dell'interesse generale degli associati al fluido svolgimento di tutti i campionati: di avere, quindi, a disposizione una Giustizia Sportiva veloce e snella, che interferisca il meno possibile con i suoi procedimenti.

Di conseguenza le ragioni del ricorrente non sono, a parere della Corte, sufficienti a prospettare un'eccezione dinanzi alla scadenza di un termine voluto dal regolamento interno come perentorio e quindi fissato nell'interesse generale dal movimento boccistico nazionale.

In altre parole l'appartenenza ad una federazione sportiva non consente, come nel caso che ci occupa, ad alcuno dei suoi affiliati di perdere interesse alle vicende che la riguardano, in primis a quelle relative al proprio team di appartenenza, per un periodo tanto lungo.

Sarebbe infatti bastato al Donati, in quegli otto giorni, inviare una mail o un messaggio via telefono cellulare, per avere notizie in generale, a qualche compagno o diri-

gente della propria squadra per essere informato dei provvedimenti a suo carico. Le sentenze sono pubblicate sul sito della Federazione, raggiungibile via internet da qualsiasi parte del mondo: ciò avrebbe consentito al Donati stesso, anche dall'estero, di presentare personalmente tempestivo reclamo con riserva dei motivi, chiedendo copia dei provvedimenti a suo carico, eppoi di integrare i motivi medesimi nei successivi tre giorni dalla ricezione dei documenti da parte della segreteria federale, come da facoltà prevista ex art. 23, comma tre, RDG.

Da informazioni assunte presso il Comitato Regionale Toscana, infine, è emerso che in data 07.03.2019 la sentenza che ci occupa è stata inviata via mail alla società A.S.D. Bocce Arezzo, condannata anch'essa al pagamento di sanzione pecuniaria. Nella missiva, oltre all'indicazione delle modalità per l'effettuazione del pagamento, era contenuta anche l'intimazione al ritiro del cartellino federale del Donati ed al deposito dello stesso presso il Comitato Territoriale di Arezzo per l'intero periodo di sospensione dell'atleta.

In conclusione l'eventuale difetto di comunicazione tra il ricorrente e la società di appartenenza non giustifica, a parere della Corte, una richiesta di rimessione in termini dinanzi all'esigenza di tutela dell'interesse generale sopra menzionato, sotteso al termine perentorio ex art. 23, comma due, RDG.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dal sig. Mario Donati e conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Toscana del 06.03.2019.

Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 08.04.2019

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

